

PLENUM 12 MARZO 2008

L'amministrazione, con nota del 26 febbraio 2008, ha concesso l'accesso ai documenti di cui al punto 3 dell'istanza, mentre ha negato l'accesso ai restanti documenti.

In particolare, l'amministrazione ha negato l'accesso ai documenti di cui ai punti n. 2 e 4 dell'istanza considerando prevalenti rispetto all'interesse del ricorrente, gli interessi opposti dai controinteressati.

Con riferimento ai documenti di cui ai punti n. 1 e 2 dell'istanza, ossia eventuali provvedimenti disciplinari e d'impiego adottati nei confronti del M.llo, l'amministrazione afferma che i documenti richiesti sono privi di un nesso con l'interesse vantato dal ricorrente atteso che il M.llo non ha avuto alcun ruolo nell'abbassamento delle note caratteristiche e nell'adozione del provvedimento disciplinare del "richiamo".

Per quanto riguarda i documenti di cui al punto n. 5, l'amministrazione sostiene il carattere esplorativo dell'istanza dal momento che non sussiste alcun collegamento tra l'interesse dichiarato e i documenti riguardanti i procedimenti penali, nonché le sanzioni disciplinari inflitte ai due sottoufficiali nel corso dell'intera carriera.

Ribatte il ricorrente nel presente ricorso che non è stato concesso l'accesso a tutti i documenti di cui al punto n. 3, ma solo al f.n. 55/15 del Comando Compagnia di, che i documenti di cui al punto n. 4 sono necessari per valutare la necessità di presentare una richiesta di risarcimento per danni. Mentre i documenti di cui al punto n. 5 servono per comprendere il contesto nell'ambito del quale il ricorrente è stato sottoposto a procedimento disciplinare.

Avverso il provvedimento di diniego del 26 febbraio 2008 il M.llo, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Comando Regione Carabinieri l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste, nonché l'accesso alle notifiche delle controdeduzioni redatte dai M.llo e in opposizione all'istanza di accesso del 28 dicembre 2007.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Il d.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006, art. 12, commi 4 e 7, stabilisce che il ricorso debba essere notificato ai controinteressati, qualora individuati, come nel caso in esame, secondo le modalità di cui all'art. 3 del d.P.R. medesimo, al fine di consentire a questi ultimi di esercitare il proprio diritto di difesa. Poiché il ricorrente non ha provveduto a tale adempimento nei confronti di e, pertanto, il ricorso è inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 12, comma 7 del d.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006, dichiara inammissibile il ricorso.

PLENUM 12 MARZO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Avv.

contro

Amministrazione resistente: Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici**Fatto**

L'avv., in data 26 settembre 2007, rappresentava all'amministrazione resistente l'omissione in cui sarebbe incorsa l'amministrazione comunale di relativamente alla mancata affissione del prescritto cartello relativo a lavori pubblici effettuati nell'alveo del fiume L'amministrazione riscontrava la segnalazione comunicando l'apertura di un fascicolo sulla vicenda rappresentata dall'odierno ricorrente. In particolare, con nota del 19 novembre 2007, l'amministrazione riferiva all'odierno ricorrente la propria intenzione di archiviare la segnalazione anche in considerazione di una nota nel frattempo inviata dal Comune (25 ottobre 2007). In Data 17 dicembre 2007, quindi, l'avv. chiedeva di poter accedere alla menzionata nota del Comune, non ottenendo risposta nei trenta giorni successivi dall'Autorità. Contro il silenzio formatosi, in data 4 febbraio l'avv. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, chiedendo il riesame del diniego tacito.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva che, con nota del 28 febbraio u.s., l'amministrazione ha accolto la richiesta di accesso dandone comunicazione anche al ricorrente determinando così la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, dichiara cessata la materia del contendere.

PLENUM 12 MARZO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.

contro

Amministrazione resistente: Comune di**Fatto**

Il sig., consigliere comunale del Comune di, riferisce dell'adozione di un regolamento comunale in materia di accesso ai documenti amministrativi da parte del Comune in data 15 febbraio 2007, a dire del ricorrente non conforme alle norme vigenti. Pertanto con ricorso alla scrivente Commissione (pervenuto in data 14 febbraio 2008), ha chiesto l'annullamento o la disapplicazione del regolamento impugnato.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto al ricorso presentato dal ricorrente avverso il regolamento del Comune di

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, l. n. 241/90 e 12 d.P.R. n. 184/06, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione sia un'amministrazione centrale o periferica dello Stato. Gli atti regolamentari, viceversa, non costituiscono oggetto di possibile ricorso da parte di chi lamenti la contrarietà delle disposizioni in esso contenute rispetto alle norme primarie e secondarie sovraordinate. Pertanto, rispetto alla richiesta di annullamento o disapplicazione del regolamento in questione, la scrivente Commissione non può che dichiarare la propria incompetenza.

PQM

La Commissione dichiara la propria incompetenza

PLENUM 12 MARZO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.

contro

Amministrazione resistente: Comando carabinieri - Corte costituzionale**Fatto**

Il Sig., in servizio presso il Comando dei Carabinieri-Corte costituzionale, riferisce di una serie di vicende verificatesi in occasione dello svolgimento del proprio servizio, che lo hanno portato a formulare richiesta di accesso all'amministrazione resistente sia al proprio fascicolo personale che a quello del luogotenente (comandante del nucleo e gerarchicamente sovraordinato all'odierno ricorrente).

L'amministrazione concedeva l'accesso ai documenti relativi al (con provvedimenti del 9 gennaio e 6 febbraio 2008), negandolo con riferimento ai documenti relativi al controinteressato. Contro tale diniego, il sig. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 13 febbraio u.s.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di un controinteressato all'ostensione nella persona del luogotenente Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte dello stesso ricorrente, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica allo stesso secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera b). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c) del d.P.R n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

PLENUM 12 MARZO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Società Srl
contro
Amministrazione resistente: Provincia di

Fatto

La società ricorrente, in persona dell'amministratore unico, riferisce di una complessa vicenda relativa ad un contenzioso in materia di immobili confinanti (di cui uno di proprietà della srl) che ha portato la ricorrente a presentare richiesta di accesso in data 15 dicembre 2007 all'ufficio legale della provincia di Avendo quest'ultima negato l'accesso in data 11 gennaio u.s., la Soc. srl ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 11 febbraio 2008.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto al ricorso presentato dalla ricorrente avverso il provvedimento di diniego della Provincia di

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, l. n. 241/90 e 12 d.P.R. n. 184/06, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione sia un'amministrazione centrale o periferica dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è dubbio che la Provincia di sia un'amministrazione locale e che, pertanto, a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni di quest'ultima non sia competente la scrivente Commissione bensì il Difensore Civico.

PQM

La Commissione dichiara la propria incompetenza.

PLENUM 12 MARZO 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**Ricorrente:** Sig.

contro

Amministrazione resistente: Comando della Guardia di Finanza- Gruppo di**Fatto**

Il Sig. riferisce di aver presentato in data 20 gennaio 2006 richiesta di accesso all'amministrazione resistente tesa alla visione ed al rilascio di copia di tutti i documenti contenuti nel proprio fascicolo personale compresi quelli costituenti il c.d. faldone riservato, specificando il proprio interesse ad accedere. Con nota datata 8 febbraio l'amministrazione respingeva l'istanza in quanto non idonea ad identificare i documenti oggetto della richiesta di accesso e con l'invito a meglio precisare i documenti stessi nonché il proprio interesse all'accesso. Sulla vicenda si innestava procedimento giurisdizionale dinanzi al competente TAR il quale respingeva il ricorso presentato contro il provvedimento dell'amministrazione ritenendo la richiesta generica e dal tenore meramente esplorativo, ferma restando la facoltà di presentare nuova richiesta di accesso recante le integrazioni richieste dall'amministrazione intimata.

In data 13 ottobre 2007, pertanto, il maresciallo reiterava la propria richiesta di accesso specificando nel dettaglio l'oggetto della propria istanza. In particolare la richiesta veniva formulata con riferimento alla propria cartella personale e/o nominativa detenuta dall'amministrazione resistente al fine di poter tutelare i propri interessi con specifico riguardo alla condotta asseritamene integrante gli estremi del *mobbing* da parte del Comando della Guardia di Finanza. A titolo esemplificativo l'odierno ricorrente specificava il contenuto di alcuni dei documenti oggetto della richiesta. In data 14 novembre 2007 l'amministrazione confermava il proprio diniego ritenendo la richiesta del maresciallo generica e volta ad esercitare un controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione. Contro tale ultimo provvedimento il maresciallo in data 12 dicembre ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 12 gennaio 2008, l'amministrazione ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni insistendo per il rigetto del gravame. In particolare il Comando della Guardia di Finanza rileva che la cartella nominativa oggetto di richiesta da parte del ricorrente, contiene anche le informative alla polizia giudiziaria e le comunicazioni delle notizie di reato, rilevando altresì che entrambe le tipologie documentali sono sottratte all'accesso dall'articolo 24, comma 6, lettera c), l. n. 241/90. In data 15 gennaio u.s. la Commissione, letta la memoria difensiva dell'amministrazione del 12 gennaio u.s., rilevava la genericità del riferimento all'art. 24, comma 6, lettera c), e pertanto chiedeva di sapere se l'amministrazione avesse emanato il regolamento recante la disciplina dei casi di esclusione nonché la fase di avanzamento dei procedimenti penali relativi alle comunicazioni di reato cui l'amministrazione stessa faceva cenno nella memoria difensiva.

Diritto

In data 13 febbraio 2008 l'amministrazione dava seguito alla pronuncia interlocutoria della scrivente Commissione, comunicando che il regolamento contenente

PLENUM 12 MARZO 2008

le categorie di documenti sottratte all'accesso è contenuto nel D.M. 29 ottobre 1996, n. 603. L'articolo 4, comma 1, lettera *i*), del citato regolamento ministeriale sottrae all'accesso i "documenti del Corpo della guardia di finanza inerenti all'emanazione di ordini di servizio, nonché all'esecuzione del servizio stesso, relazioni, rapporti, ed informative concernenti l'attività svolta nei settori istituzionali". Circa lo stato dei due procedimenti penali a carico del ricorrente, l'amministrazione comunica che entrambi sono stati definiti con decreto di archiviazione.

A tale riguardo, tuttavia, la Commissione rileva che gli interessi di cui all'articolo 4, lettera *i*), del citato regolamento ministeriale debbono intendersi riferiti alle richieste di accesso promananti da terzi e non dallo stesso soggetto cui i dati si riferiscono. Pertanto il ricorso è fondato e va accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 12 MARZO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Comune di**Fatto**

La sig.ra, rappresentata e difesa dall'avv., riferisce di aver iscritto i propri tre figli ai centri vacanza estivi dell'amministrazione resistente in data 22 maggio 2007. Il successivo 6 giugno l'amministrazione comunicava all'odierna ricorrente di dover pagare in aggiunta alla quota di iscrizione un supplemento in quanto non residenti. Dopo vari contatti telefonici e richieste di accesso preordinate ad acquisire ulteriori elementi in merito alla vicenda in questione, in data 3 settembre 2007, la sig.ra proponeva ricorso alla scrivente Commissione (ricorso spedito il 22 febbraio 2008 e pervenuto il 27 febbraio u.s.).

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto al ricorso presentato dalla ricorrente contro il Comune resistente.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, l. n. 241/90 e 12 d.P.R. n. 184/06, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente abbia le caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratt di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie il Comune di è ente pubblico locale e pertanto a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni di quest'ultimo non è competente la scrivente Commissione bensì il Difensore Civico.

PQM

La Commissione dichiara la propria incompetenza.

PLENUM 12 MARZO 2008COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**Ricorrente:** Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)**Fatto**

La sig.ra, comproprietaria di alcuni fondi rustici, a seguito dell'aumento delle rendite catastali relative ai fondi medesimi determinate dalle richieste di alcuni contributi agricoli da parte di quattro persone, in data 29 dicembre 2007 chiedeva all'amministrazione resistente diverse informazioni e documenti relativi ai sigg.ri e, e

L'amministrazione, con nota del 28 gennaio u.s., negava l'accesso ritenendo che lo stesso, in termini generali, possa essere esercitato solo dalla parte interessata. Contro tale diniego la Sig.ra ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 25 febbraio 2008.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di controinteressati all'ostensione nelle persone dei sigg.ri e, e Pertanto, trattandosi di soggetti individuati al momento della proposizione del ricorso da parte della stessa ricorrente, questa avrebbe dovuto provvedere alla notifica allo stesso secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera b). Non avendo assolto l'incumbente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c) del d.P.R n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

PLENUM 12 MARZO 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Autorità portuale di – Ufficio del Personale

Fatto

Il Sig., in data 20 febbraio 2007 ha presentato richiesta di accesso tesa all'acquisizione di copia della pianta organica della sede distaccata di dell'amministrazione resistente. L'interesse alla conoscenza dei documenti richiesti veniva esplicitato dal ricorrente in considerazione della sua posizione di aspirante funzionario (area demanio) venutasi a determinare come conseguenza delle dimissioni del funzionario che in precedenza ricopriva tale posto e in virtù del fatto che il ricorrente si era classificato secondo, dunque immediatamente dietro al funzionario dimissionario, all'esito del concorso per la copertura dell'ufficio in questione. L'amministrazione, a dire del ricorrente, provvedeva alla copertura del posto vacante non assegnandolo al ..., bensì tramite personale altro, non assunto per concorso.

Non avendo l'amministrazione destinataria della richiesta dato seguito alla stessa nei trenta giorni successivi alla sua presentazione, il Sig. in data 16 aprile u.s. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, chiedendo il riesame dell'istanza di accesso da parte dell'amministrazione resistente. La Commissione avendo rilevato la presenza di soggetti controinteressati all'ostensione nelle persone di coloro che figuravano come dipendenti di ruolo presso l'ufficio dell'amministrazione cui era stata indirizzata la richiesta di accesso nella seduta del 17 maggio ha ordinato all'amministrazione di notificare il gravame ai controinteressati. A tanto ha provveduto l'amministrazione in data 19 giugno, comunicando il ricorso all'Arch. in quanto funzionario che aveva ricoperto il posto vacante a seguito delle dimissioni di altro dipendente. Nella seduta del 9 luglio 2007 la scrivente Commissione accoglieva il gravame e, successivamente, l'amministrazione consentiva l'accesso. In data 12 dicembre 2007 l'odierno ricorrente presentava nuova richiesta di accesso ad una serie di documenti tra i quali alcuni concernenti il dott. e l'arch. L'amministrazione concedeva l'accesso che veniva effettuato in data 31 gennaio 2008 ad eccezione dei documenti relativi ai due controinteressati appena menzionati, per i quali l'amministrazione, con nota del 19 febbraio u.s., precisava di aver ricevuto motivata opposizione all'accesso da parte degli stessi.

Pertanto, in data 28 febbraio u.s., il sig. presentava ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento e chiedendo, altresì, la notifica dello stesso gravame al controinteressato da parte della stessa amministrazione.

Diritto

La scrivente Commissione rileva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso. Il ricorrente, invero, avrebbe dovuto notificare direttamente il gravame ai controinteressati essendo questi ultimi individuati o comunque facilmente individuabili secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*), del d.P.R. n. 184/06. Nonostante in una

PLENUM 12 MARZO 2008

nota allegata al ricorso, infatti, si faccia riferimento all'avvenuta notificazione del gravame ai controinteressati, agli atti risulta solo la ricevuta dell'avvenuta spedizione all'amministrazione e non ai controinteressati. Pertanto, non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del d.P.R n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

PLENUM 12 MARZO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo “.....” di**Fatto**

La Diretrice dell'Istituto Comprensivo “.....” di ha comunicato alla sig.ra, docente a tempo indeterminato presso tale istituto”, che, in adempimento di quanto disposto dall'Ufficio scolastico regionale per la, aveva richiesto alla Commissione medica di verifica c/o la Direzione provinciale dei servizi vari di di sottoporre la suddetta a visita medica collegiale per verificare la sua idoneità psicofisica all'esercizio della professione docente.

Con istanza in data 7.01.2008 la, premesso che non aveva mai ricevuto alcuna contestazione sulla sua idoneità all'esercizio della professione, ha chiesto copia sia del provvedimento dell'Ufficio scolastico che della richiesta di visita collegiale a detta Diretrice, la quale , con nota del 17-1-2008, ha negato l'accesso in base ai rilievi che il provvedimento che disponeva la visita collegiale “era pervenuto all'Istituto con raccomandata riservata ed indirizzata esclusivamente all'Istituto”.

Avverso la nota di diniego la sig.ra, con atto in data 31.01.2008, ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Con il ricorso si assume la ricorrenza del proprio diritto all'accesso sulla base delle stesse motivazioni addotte nella relativa istanza.

Il ricorso è fondato.

Non v'è dubbio sul diritto all'accesso dei documenti richiesti: è di immediata evidenza, difatti, l'interesse della ricorrente ad approntare un'adeguata tutela , essendo tali atti prodromici ad eventuali provvedimenti suscettibili di incidere sulla carriera o addirittura sulla permanenza in servizio della ricorrente stessa.

Nessuna rilevanza può essere attribuita alla circostanza – unica addotta a sostegno del diniego di accesso – che la documentazione abbia rivestito carattere riservato, posto che tale carattere è preordinato a tutela della stessa ricorrente, al solo fine di evitare la conoscenza dei fatti da parte di terzi non interessati.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso disponendo che sia data esecuzione all'accesso richiesto.

PLENUM 12 MARZO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Arch.

contro

Amministrazione resistente : Ordine degli Architetti di**Fatto**

Con istanza in data 17.10.2007 l'architetto ha chiesto al Consiglio dell'Ordine degli architetti di di aver accesso alla "delibera del Consiglio dell'ordine del 22-2-2007 – verbale n. 21, punto 7."

Con nota del 27-11-2007 il Consiglio ha subordinato l'accesso al versamento della somma complessiva di euro 70, dei quali 50 quali contributo spese e 20 quali diritto di accesso.

Avverso tale nota il ha proposto ricorso a questa Commissione, che lo ha accolto con decisione del 17.12.2007.

Con lettera 8.2.2008 il Consiglio, riportato lo sviluppo procedimentale ora riferito e sul presupposto che questa Commissione nella citata decisione lo avesse "invitato ad adottare una decisione espressa sull'istanza di accesso", ha nuovamente negato l'accesso sia sulla base della correttezza del pagamento stabilito da esso Consiglio che sulla base della infondatezza dell'istanza nel merito.

Avverso il diniego contenuto in tale lettera il ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Con la decisione del 17.12.2007 questa Commissione, in accoglimento del ricorso proposto dall'attuale ricorrente avverso il primo diniego d'accesso, ha affermato il diritto all'accesso stesso, ed ha sottolineato altresì che come affermato dal TAR Emilia-Romagna con la sentenza in data 16 ottobre 2007 n. 2403 "la decisione della Commissione, se non impugnata, assume carattere definitivo e vincolante per l'Amministrazione".

La decisione del 17.12.2007, inoltre, contrariamente a quanto indicato nella citata lettera dell'8-2-2008, contenente il secondo diniego di accesso, non contiene alcun invito a provvedere sulla medesima istanza di accesso.

Il diniego contenuto nella lettera impugnata è pertanto illegittimo, in quanto emesso in violazione consapevole della decisione di questa Commissione, la quale, come già detto, costituisce decisione definitiva e vincolante sulla istanza di accesso "*de qua*".

Il Consiglio è pertanto tenuto ad ottemperare alla menzionata precedente decisione di questa Commissione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

PLENUM 12 MARZO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Arch.

contro

Amministrazione resistente : Ordine degli Architetti di**Fatto**

Con istanza in data 17.10.2007 l'architetto ha chiesto al Consiglio dell'Ordine degli architetti di di aver accesso alla "delibera del Consiglio dell'ordine del 7-2-2007 – verbale n. 20 , punto 8. relativo a "modalità di convocazione dell'assemblea di bilancio", e poi ha presentato ricorso avverso il provvedimento del 16-11-2007, contenente il diniego di accesso, ricorso che questa Commissione ha accolto con decisione del 17-12-2007.

Con lettera del 5-2-2008 il Consiglio, riportato lo sviluppo procedimentale ora riferito e sul presupposto che questa Commissione nella citata decisione lo avesse "invitato ad adottare una decisione espressa sull'istanza di accesso", ha nuovamente negato l'accesso.

Avverso tale lettera il ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Con la decisione del 17-12-2007 questa Commissione, in accoglimento del ricorso proposto dall'attuale ricorrente avverso il diniego d'accesso allo stesso documento riguardante l'accesso in esame, ha affermato il diritto all'accesso stesso, ed ha sottolineato altresì che, come affermato dal TAR Emilia-Romagna con la sentenza in data 16 ottobre 2007 n. 2403, "la decisione della Commissione, se non impugnata, assume carattere definitivo e vincolante per l'Amministrazione".

La decisione del 17.12.2007, inoltre, contrariamente a quanto indicato nella citata lettera dell'8-2-2008, contenente il "secondo" diniego di accesso, non contiene alcun invito a provvedere sulla medesima istanza di accesso.

Il diniego contenuto nella lettera impugnata è pertanto illegittimo, in quanto emesso in violazione consapevole della decisione di questa Commissione, la quale, come già detto, costituisce decisione definitiva e vincolante sulla istanza di accesso "de qua".

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

PLENUM 12 MARZO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Arch.
contro
Amministrazione resistente : Ordine degli Architetti di

Fatto

Con istanza in data 14.01.2008 l'architetto ha chiesto al Consiglio dell'Ordine degli architetti di di aver accesso alla "lettera del Consiglio dell'Ordine del ...5.12 2007", contenente l'eccezione di incompetenza di questa Commissione a decidere sui ricorsi alla stessa proposti dall' attuale ricorrente.

Con nota del 13-2-2008 il Consiglio ha consentito l'accesso, subordinandolo però al versamento della somma complessiva di euro 70, dei quali 50 quali contributo spese e 20 quali diritti di accesso.

Avverso tale nota il ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Con decisione del 17.12.2007 questa Commissione, in accoglimento di analogo ricorso proposto dallo stesso attuale ricorrente avverso un provvedimento del suddetto Consiglio, di contenuto analogo al provvedimento oggi impugnato, ha affermato, quanto segue, che si ribadisce:

“Sull'illegittimità della richiesta del Consiglio dell'Ordine del pagamento complessivo di euro 70,00 per l'esercizio del diritto di accesso, la Commissione non può che ribadire quanto già affermato con le decisioni in data 9.7.2007 e 22.11.2007.

L'art. 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241, intitolato “Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi” dispone che “il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura”.

Alla luce di tale disposizione, con la quale si sottolinea che il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché gli eventuali diritti di ricerca e di visura, il previo “versamento della somma di euro 50,00 quale contributo per spese e di euro 20,00 per diritti di accesso” appare eccessivo anche in considerazione del documento richiesto (un verbale del Consiglio).

Come più volte affermato da questa Commissione, l'art. 25, comma 1, della legge 241/90 stabilisce il principio della gratuità del diritto di accesso precisando, peraltro, che il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione. Il diritto di accesso è, pertanto, esercitabile soltanto a mezzo di rimborso delle spese di riproduzione del documento, la cui misura è stabilita dalle singole amministrazioni, sulla base, nei casi in cui è applicabile, della direttiva prot. UCA n. 27720/928/46 del 19 marzo 1996.

PLENUM 12 MARZO 2008

Si segnala infine che questa Commissione, con la decisione in data 22.11.2007, ha altresì precisato che richiedere una prestazione patrimoniale non dovuta può comportare responsabilità di vario tipo”.

Il diniego contenuto nella lettera impugnata è pertanto illegittimo, in quanto contrastante con le decisioni di questa Commissione, che costituiscono provvedimenti definitivi e vincolanti sulla questione “*de qua*”.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.